Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 18 *dicembre* 1957

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CHESI Mario, aviere scelto armiere — Armiere mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a diverse azioni diurne e notturne su importanti obiettivi nemici fortemente difesi rivelandosi combattente coraggioso e noncurante del pericolo. — Cielo del fronte occidentale greco-jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, 22 giugno 1940-17 dicembre 1941.

BATTISTUTTA Amelio, aviere scelto motorista. — Motorista mitragliere di bordo, partecipava a rischiose azioni di bombardamento, esplorazione e scorta convogli dando costanti prove di coraggio e spirito combattivo. — Cielo della Grecia Mediterraneo e dell'Africa settentrionale, 19 novembre 1940-26 agosto 1942.

DOMINICI Fernando, aviere scelto marconista. — A bordo di velivolo da bombardamento partecipava a missioni di guerra su munita base nemica dimostrando sempre spirito combattivo e senso del dovere — Cielo di Malta, 9 maggio-13 agosto 1942

FASULO Giuseppe, aviere scelto montatore — Montatore mitragliere di bordo partecipava ad azioni belliche, spesso volontariamente, dimostrandosi combattente sereno e coraggioso. — Cielo del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale, 18 agosto-2 novembre 1942.

BREDA Egidio, aviere scelto armiere. — Armiere di apparecchio in ricognizione strategica, in presenza di una grossa formazione navale comprendente una partaerei e protetta da cacciatori in volo, contribuiva col preciso fuoco della sua arma all'abbattimento di un caccia avversario, facendo desistere gli altri dall'attacco. — Cielo del Mediterraneo, 27 settembre 1941.

(879)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1389.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, é successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 86 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica

Art. 87. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Per accedere al corso i candidati devono superare una prova orale di carattere generale di medicina, fisiologia, anatomia patologica e, eventualmente ne fossero in possesso, produrre titoli.

Alla scuola non potranno essere iscritti più di dodici medici, tre per ogni anno di corso.

Gli iscritti sono obbligati a compiere un internato di nove mesi solari, per ogni anno di corso.

Alla fine di ogni anno gli specializzandi sono tenuti a sostenere un esame orale sulle materie d'insegnamento per passare all'anno successivo e alla fine del 4° anno di corso devono superare l'esame di profitto di clinica ostetrica e ginecologica per essere ammessi all'esame di diploma.

Materie di insegnamento:

1° anno:

Anatomia dell'apparato genitale femminile ed embriologia;

Fisiologia della gravidanza;

Nozioni di endocrinologia femminile con particolare riguardo all'endocrinologia della gestazione;

Indagini di laboratorio;

Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale).

2° anno:
Fisiopatologia ginecologica;
Puericultura prenatale;
Puericultura postnatale;
Anatomia patologica ostetrica;
Urologia ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale).

3° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
Corso di operazioni ostetriche e ginecologiche;
Ginecologia forense;
Radiologia ginecologica;
Anatomia patologica ginecologica;
Venereologia.

4° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 51 — RELLEVA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 49.
Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dal l'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3 milioni per l'anno 1955.

Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 3 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà con quota parte delle disponibilità di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1955-56, approvato con legge 27 luglio 1956, n. 1000.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 50.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels

Les Etats signataires de la présente Convention;

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux ventes d'objets mobiliers corporels;

Ont resolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.

Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle s'applique aux ventes sur documents.

Pour son application sont assimiles aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.

La seule déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l'alinéa 1er du présent article.

Article 2

La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes.

Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat.

Les conditions, relatives au consentement des parties quant à la loi déclarée applicable, sont déterminées par cette loi.

Article 3

A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il recoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement.

Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur.

S'il s'agit d'un marché de bourse ou d'une vente aux enchères, la vente est régie par la loi interne du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les enchères.

Article 4

A moins de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu l'examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est applicable, en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu l'examen et les notifications relatives à l'examen, ainsi que les mesures à prendre en cas de refus des objets.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas:

1) à la capacité des parties;

2) à la forme du contrat;

3) au transfert de propriété, étant entendu toutefois que les diverses obligations des parties, et notamment celles qui sont relatives aux risques, sont soumises à la loi applicable à la vente en vertu de la présente Convention;

4) aux effets de la vente à l'égard de toutes personnes autres que les parties.

Article 6

Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.

Article 7

Les Etats contractants sont convenus d'introduire les dispositions des articles 1-6 de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.

Article 8

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de la Haye de Droit International Privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Article 9

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l'article 8 alinéa 2.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépot de son instrument de ratification.

Article 10

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci dessus.

Il est entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu'après l'entrée en viguer de la présente Convention en vertu de son article 9 alinéa 1er.

Article 11

Tout Etat, non représenté à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 9 alinéa 1er.

Article 12

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 9 alinéa 1er

de la présente Convention. Ce terme commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l'article 10 alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 juin 1955, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:
VAN DER STRATEN
1er août 1955

Pour le Danemark:

Pour l'Espagne:

Pour la Finlande:

Pour la France:
J. P. GARNIER
25 juillet 1955

Pour l'Italie:
GIORGIO BENZONI
13 avril 1956

Pour le Japon:

Pour le Luxembourg:
(s.) COLLART

Pour la Norvège:

Pour les Pays Bas:
(s.) J. W. BEYEN

Pour le Portugal:

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 51.

Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora classificato tra le linee navigabili di 2ª classe con il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2479, è cancellato dall'elenco delle linee navigabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — GONELLA
ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n 52.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 89. — « I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:

sulle prime lire 1.270.000	28,35 %
da lire 1.270.001 a lire 2.000.000 . . .	4,95 %
da lire 2.000.001 a lire 5.000.000 . . .	3,70 %
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000 . .	1,85 %
oltre lire 10.000.000	1,55 %

Art. 91. — « La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 420.000 quando risulti inferiore a tale somma.

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione, l'amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria ».

Art. 94. — « Ai fini dell'applicazione della ritenuta a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sarà presa a base la liquidazione dell'aggio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91 ».

Art. 95. — « Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in forma forfetaria, nella misura corrispondente al 50 per cento dell'aggio lordo spettante, liquidato ai sensi dei precedenti articoli 89 e 91 diminuito di lire 220.000. Il relativo importo sarà prelevato insieme con gli acconti d'aggio.

L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul rimborso forfetario di cui al secondo comma del presente articolo. Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Art. 99. — « I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio, diminuito come al secondo comma del precedente art. 95, nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di prima classe,
del 7 per cento per le ricevitorie di seconda classe,
del 6 per cento per le ricevitorie di terza classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di quarta classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie ed i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 3,60 per cento della sola retribuzione per essi stabilita.

Tale ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, al quale spetta l'obbligo di versare all'Ente lo intero contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore.

Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.

Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute le somme dell vanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori di uso, le somme dovute ai termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali ».

Art. 100. — « Il settimo dell'aggio netto relativo alle riscossioni eccedenti i primi 5.000.000 di lire annue è attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.

Ai fini di cui sopra le gestioni di ciascun ricevitore inferiori ad un anno sono ragguagliate ad anno intero ».

Art. 2.

L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 33.200 mensili;

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 22.130 mensili;

c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 16.600 mensili.

La spesa per il personale di cui sopra è prelevata dai gestori mensilmente dalla riscossione della ricevitoria, portandola a discarico sul conto di cui all'art. 238 del regolamento ».

Art. 3.

Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi:

1) l'indennità di carovita, di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e successive modificazioni;

2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 399;

3) l'assegno personale pensionabile di cui al decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952.

Allo stesso personale sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno personale di sede è corrisposto integralmente quando l'aiuto ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore presta servizio per quattro giorni la settimana; in ragione della metà, quando l'aiuto ricevitore presta servizio per tre giorni la settimana.

Art. 4.

L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è pari a un dodicesimo dell'aggio lordo liquidato ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.

L'ammontare della predetta gratificazione non può essere inferiore alla somma lorda corrisposta allo stesso titolo all'aiuto ricevitore che presta servizio per l'intera settimana e non può superare le lire 60.000 lorde.

L'importo lordo della tredicesima mensilità spettante agli aiuto ricevitori ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è pari ad una mensilità della retribuzione stabilita in base all'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077, e successive modificazioni, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 5.

Nei confronti del personale previsto dalla presente legge, ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano le retribu-

zioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di caro-vita nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 53.

Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall'art. 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, è soppresso

Il titolare del posto suddetto è, in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 54.

Trasformazione della Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in Stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, compresa nella tabella *A* annessa al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, è trasformata in Stazione agraria sperimentale con i compiti dello studio e delle ricerche relativi ai problemi agronomici interessanti le colture erbacee ed arboree e ai problemi degli allevamenti zootecnici, con particolare riguardo alle zone collinari.

Essa è intitolata a « Giulio De Vecchis ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55.

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.

Art. 2.

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che sia deceduto

anteriormente al 1° gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sempreché nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilità previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilità.

Art. 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, può conseguire il diritto alla pensione di riversibilità anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1 lett. *c*), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.

Art. 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole;

b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, *sub* 2, della legge sopraindicata;

c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonché le persone di famiglia viventi a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo osservando le modalità di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con effetto dal 1° luglio 1958 le misure stabilite dal primo comma sono ulteriormente elevate, rispettivamente, a lire 114.000 annue, lire 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il rispetto delle medesime condizioni.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 volte.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che

prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

Art. 7.

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella *B*, n. 1, allegata alla presente legge.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed è regolarmente integrato a norma dell'art. 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'art. 10 della legge citata.

Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata.

Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

Art. 8.

I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, nonchè i periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania è effettuato dalla Commissione prevista all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.

La Commissione di cui al precedente comma è integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7 risultino comunque assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, *lettera a*), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 11.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle *A* e *B*-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B*-1, allegate alla presente legge.

Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13ª delle tabelle di cui al precedente comma.

La riduzione prevista dall'art. 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle lire 360.000 annue e nei limiti della eccedenza rispetto a tale importo.

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3

del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è elevato a lire 20 mensili, ed è dovuto anche sull'importo della 13ª mensilità.

Il contributo di cui al comma precedente è, inoltre, posto a carico:

a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'art. 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere *a*) e *b*).

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Art. 13.

Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di lire 36 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente art. 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di riversibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

E' concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 18 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario è per l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'art. 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500.

Art. 14.

All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio finanziario 1957 58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli enti od aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri.

La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti princìpi:

a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;

b) l'ente morale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda;

c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di riversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere

comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto;

d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.

Le aziende od enti che hanno ottenuto l'esonero a norma delle disposizioni indicate nel primo comma o a norma delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, sono tenute a versare — a titolo di concorso alla mutualità generale — al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati, un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi dovuti al Fondo stesso dalle aziende non esonerate.

Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la *regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione* obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonché i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*.

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 13.400	26	6	6	4	42
2ª	oltre L. 13.400 » » 21.200	36	6	8	4	54
3ª	» » 21 200 » » 33.400	44	8	8	4	64
4ª	» » 33.400 » » 41.200	56	8	8	4	76
5ª	» » 41.200 » » 50.300	66	8	10	8	92
6ª	» » 50.300 » » 60.200	78	8	10	8	104
7ª	» » 60.200 » » 71.500	92	10	10	8	120
8ª	» » 71.500 » » 83.600	108	10	10	8	136
9ª	» » 83.600 » » 97.100	126	12	12	8	158
10ª	» » 97.100 » » 111.800	144	12	12	8	176
11ª	» » 111.800 » » 128.300	160	12	12	12	196
12ª	» » 128.300 » » 146.900	178	14	14	12	218
13ª	» » 146.900 » » 165.100	200	14	14	12	240
14ª	» » 165.100 » » 183.300	220	14	14	12	260
15ª	» » 183.300 » » 201.900	240	14	14	12	280
16ª	» » 201.900 » » 219.700	260	14	14	12	300
17ª	» » 219.700 » » 238.000	280	16	16	14	326
18ª	» » 238.000 » » 257.000	300	16	16	14	346
19ª	» » 257.000 » » 281.200	320	16	16	14	366
20ª	» » 281.200 » » 305.500	340	16	16	16	388
21ª	» » 305.500 » » 336.300	365	16	16	16	413
22ª	» » 336.300 » » 336.600	390	16	16	16	438
23ª	» » 366.600	420	16	16	16	468

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

TABELLA *B*.

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

1 — *In generale, esclusi gli agricoli*

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza *agli orfani* dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 3.100	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 3.100 » » 4.900	8	1	1	1	11
3ª	» » 4.900 » » 7.700	10	1	1	1	13
4ª	» » 7.700 » » 9.500	13	2	2	1	18
5ª	» » 9.500 » » 11.600	15	2	2	2	21
6ª	» » 11.600 » » 13.900	18	2	2	2	24
7ª	» » 13.900 » » 16.500	21	2	2	2	27
8ª	» » 16.500 » » 19.300	25	2	2	2	31
9ª	» » 19.300 » » 22.400	29	3	3	2	37
10ª	» » 22.400 » » 25.800	33	3	3	2	41
11ª	» » 25.800 » » 29.600	37	3	3	3	46
12ª	» » 29.600 » » 33.900	41	3	3	3	50
13ª	» » 33.900 » » 38.100	45	4	4	3	56
14ª	» » 38.100 » » 42.300	51	4	4	3	62
15ª	» » 42.300 » » 46.600	55	4	4	3	66
16ª	» » 46 600 » » 50.700	60	4	4	3	71
17ª	» » 50.700 » » 55.000	65	4	4	3	76
18ª	» » 55.000 » » 59.300	69	4	4	3	80
19ª	» » 59.300 » » 64.900	74	4	4	3	85
20ª	» » 64.900 » » 70.500	78	4	4	4	90
21ª	» » 70.500 » » 77.600	84	4	4	4	96
22ª	» » 77.600 » » 84.600	90	4	4	4	102
23ª	» » 84.600	97	4	4	4	109

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1958.

Contingente numerico per l'anno 1958 delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero di onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1958 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavalieri di Gran Croce	50
Grandi Ufficiali	300
Commendatori	2.000
Ufficiali	5.000
Cavalieri	15.650

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescritto dall'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di onorificenze di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI

(941)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1958.

Classificazione tra le provinciali della strada ex-militare da Case di Castellaro, per San Bernardo di Conio, a Colle San Bartolomeo, in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1956, n. 90, con la quale l'Amministrazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada ex militare dalla strada Pigna-Rezzo, in località Case di Castellaro, per San Bernardo di Conio, a Colle San Bartolomeo sulla statale n. 28;

Visto il decreto in data 9 ottobre 1957, n. 3576, con il quale il Ministero della difesa-Esercito ha disposto che la strada suddetta cessi di appartenere al novero delle strade militari;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 novembre 1957, n. 2079;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada ex militare dalla strada Pigna-Rezzo, in località Case di Castellaro, per San Bernardo di Conio, a Colle San Bartolomeo sulla statale n. 28, in provincia di Imperia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1958

Il Ministro: TOGNI

(931)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1958.

Modificazione dei confini delimitanti la zona faunistica delle Alpi in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940, col quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del presidente della Giunta provinciale di Asti, diretta ad ottenere la modifica della delimitazione della zona faunistica delle Alpi ricadente in quella Provincia, mediante l'estendimento della zona stessa ad una parte del territorio della Provincia designato col nome di « Langhe », della superficie complessiva di ha. 18.838, avente caratteristiche geofisiche e climatiche identiche a quelle della attigua zona delle Alpi;

Visti i pareri della Federazione italiana della caccia, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione III);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato testo unico i confini del territorio della provincia di Asti, ricadenti nella zona faunistica delle Alpi e delimitati con decreto Ministeriale 15 aprile 1940, vengono modificati come segue:

Inizio ad ovest: confine con la provincia di Cuneo fino all'incontro della strada provinciale Santo Stefano Belbo-Canelli, proseguendo fino al bivio della provinciale che passando per Rocchetta Palafea raggiunge il confine con la provincia di Alessandria, lo segue fino al confine con le provincie di Savona e di Cuneo, fino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: VETRONE

(916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Napoli, ad istituire una scuola, con sede in Portici, per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1958, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 240, il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Napoli, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stato autorizzato ad istituire a Portici, in provincia di Napoli, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(949)

Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti riuniti di ricovero di Foligno (Perugia), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso il locale Ospedale civile « San Giovanni Battista ».

Con decreto in data 28 dicembre 1957, n. 330/632, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ha autorizzato l'Amministrazione degli Istituti riuniti di ricovero di Foligno (Perugia) ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso il locale Ospedale civile « San Giovanni Battista ».

(948)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luis Eduardo Martinez, Console generale della Repubblica di Colombia a Genova.

(889)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 24 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,81	624,85	624,80	624,70	624,83	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	637,80	637,50	637 —	637,25	637,05	636,50	637,50	637,50	637,75	637,50
Fr Sv lib.	145,79	145,81	145,79	145,79	145,75	145,80	145,805	145,80	145,79	145,80
Kr. D.	90,33	90,34	90,33	90,36	90,30	90,35	90,36	90,35	90,34	90,40
Kr. N.	87,35	87,34	87,37	87,37	87,40	87,45	87,38	87,40	87,35	87,40
Kr Sv.	120,26	120,28	120,30	120,29	120,20	120,45	120,32	120,30	120,29	120,40
Fol	164,43	164,50	164,52	164,52	164,55	164,70	164,40	164,43	164,43	164,45
Fr. B	12,51	12,525	12,52875	12,5275	12,525	12,50	12,52625	12,53	12,52	12,53
Fr Fr.	148,15	148,15	148,18	148,20	148,20	148,30	148,19	148,15	148,14	148,20
Fr. Sv. acc.	142,33	142,36	142,39	142,37	142,34	142,45	142,36	142,35	142,35	142,40
Lst	1747,98	1748 —	1748,375	1748,375	1748 —	1748,75	1748,375	1748,35	1748 —	1748,25
Dm occ	148,48	148,56	148,56	148,57	148,49	148,50	148,56	148,50	148,49	148,55
Scell. Aust.	23,98	23,99	23,98	23,9975	23,90	24,05	23,99375	24 —	23,98	23,99

Media dei titoli del 24 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,225
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	82,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,175
Id. 5 % 1936	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,575

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	637,375
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	120,31
1 Fiorino olandese	164,51
1 Franco belga	12,5268
100 Franchi francesi	148,195
1 Franco svizzero acc.	142,365
1 Lira sterlina	1748,375
1 Marco germanico	148,565
1 Scellino austriaco	23,995

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica, indetti con decreto Ministeriale 4 febbraio 1958.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 successivo, col quale è stata indetta, per l'anno 1958, una sessione di esami per l'abilitazione al l'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia,

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, con il quale è stata posticipata la data delle prove scritte;

Ritenuto che occorre nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello,

Visti gli articoli 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n 36, 1, n 5 e 8 della legge 23 marzo 1940, n 254,

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopra indicati, sentiti i locali Ordini forensi, hanno designato per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi una anzianità di iscrizione nell'Albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art 1, n 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254,

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore, sono costituite come appresso

1. — *Corte di appello di Ancona*

Mazza dott Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente,

Villacci dott Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente,

Serrao prof Feliciano, dell'Università degli studi di Macerata, componente;

Roia avv Remo, del Foro di Ancona, componente,

Bartolini avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

Caputo dott Carlo, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;

Gugliormella dott Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente,

Moroni prof Attilio, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente,

Ascoli avv. Clemente, del Foro di Ancona, componente supplente;

Remia avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente

2. — *Corte di appello di Bari*:

De Bellis dott Gerardo, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente;

Bianchi dott Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente,

De Robertis prof. Francesco, dell'Università degli studi di Bari, componente;

La Volpe avv. Adolfo, del Foro di Bari, componente;

Schettini avv. Donato Antonio, del Foro di Bari, componente;

Ripoli dott Raffaele, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente,

Liuzzi dott. Marzio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente supplente,

Moschetti prof Guiscardo, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Caradonna avv. Alberto, del Foro di Bari, componente supplente,

Spinelli avv. Michele, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*:

Stellatelli dott. Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente;

Pace dott Cosimo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente;

Ranieri prof Silvio, dell'Università degli studi di Bologna, componente,

Artelli avv Riccardo, del Foro di Bologna, componente,

Rigatelli avv Francesco, del Foro di Bologna, componente;

De Robertis dott Corrado, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente,

Dardani dott Ernesto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente,

Nardi prof Enzo, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente,

Bandiera avv. Giuseppe, del Foro di Bologna, componente supplente,

Conte avv. Benvenuto, del Foro di Bologna, componente supplente

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Di Giovine dott Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente,

Fassio dott Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente,

Andreoli prof Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente;

Biemmi avv Pierfranco, del Foro di Brescia, componente;

Paroli avv Innocenzo, del Foro di Brescia, componente:

Bogetti dott Antonio consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente,

Maiorana dott Salvatore, procuratore della Repubblica in Crema, applicato alla Procura generale di Brescia componente supplente,

Guarneri prof Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente,

Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente,

Giovanardi avv Enrico, del Foro di Brescia, componente supplente

5 — *Corte di appello di Cagliari*:

Sette dott Giovanni, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente,

Lauro dott Pasquale, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, componente,

Salis prof. Lino, dell'Università degli studi di Cagliari, componente,

Angioni avv Mauro, del Foro di Cagliari, componente;

Piga avv Renato, del Foro di Cagliari, componente,

Onnis dott. Corrado, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente,

Coco dott Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente,

Cicala prof Raffaele, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente,

Loy avv Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente;

Macciotta avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente supplente

6 — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Scarpinato dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente;

Lamia dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, componente;

Cannata Bartoli prof. Eugenio, dell'Università degli studi di Catania, componente;

Panepinto avv Giuseppe, del Foro di Caltanissetta, componente;

Russo Parrino avv. Emanuele, del Foro di Caltanissetta, componente;

De Lisi avv. Luigi, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;

Costa dott Gaetano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, componente supplente;

Cassarino prof Sebastiano dell'Università degli studi di Catania, componente supplente,

D'Agostino avv. Giacomo, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;

Siciliano avv. Filippo, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7 — *Corte di appello di Catania*:

Bertino dott. Santi, presidente di sezione della Corte di appello di Catania, presidente;

Gulinello dott. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente,

Pavone prof. Antonio, dell'Università degli studi di Catania, componente;

Ursino Vianelli avv. Giuseppe, del Foro di Catania, componente;
Albanese avv Giovanni, del Foro di Catania, componente,
Borzi dott Pasquale, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente,
Miceli dott Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente supplente,
De Luca prof Alfredo, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente,
Bugolo avv. Carmelo, del Foro di Catania, componente supplente,
Comitini avv Salvatore, del Foro di Catania, componente supplente

8. — *Corte di appello di Catanzaro*·
Manfredi dott Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro presidente,
Nigro dott Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente,
Casalinuovo prof Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente in Catanzaro, componente,
Pelagi avv Gino, del Foro di Catanzaro, componente;
Sapia avv Orlando, del Foro di Catanzaro, componente.
Sacchi dott Adolfo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente,
Cappiello dott Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente supplente,
Marini avv. Giuseppe, del Foro di Catanzaro, componente supplente,
L'Occaso avv. Girolamo, del Foro di Catanzaro, componente supplente

9. — *Corte di appello di Firenze*·
Calamari dott Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente,
Ponturo dott Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente,
Frosali prof Raoul-Alberto, dell'Università degli studi di Firenze, componente,
Toninelli avv Oreste, del Foro di Firenze, componente;
Della Pergola avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente,
Lucentini dott Lucio, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente,
Lenzi dott Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;
Mazzoni prof. Giuliano, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente,
Beretta avv Piero Ernesto, del Foro di Firenze, componente supplente,
Taddei Elmi avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente supplente

10. — *Corte di appello di Genova:*
Tanas dott Alfonso, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente,
Vital dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente,
D'Angelo prof. Antonino, dell'Università degli studi di Genova, componente,
Aghina avv Francesco, del Foro di Genova, componente;
Peragallo avv. Emilio, del Foro di Genova, componente;
Ingrassia dott Gianfilippo, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente supplente;
Tiana dott Ivan, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente supplente;
Sotgia prof Sergio, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente,
Medina avv. Massimo, del Foro di Genova, componente supplente,
Zanin avv. Pietro, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello di L'Aquila*·
Fracassi dott Bruno, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente,
Primiceri dott Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente,
Calvosa prof. Carlo, dell'Università degli studi di Roma, componente;
Chiarizia avv. Carlo, del Foro di L'Aquila, componente;
Giuliani avv. Pietro, del Foro di L'Aquila, componente;
Raspini dott Gioacchino, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;
De Biase dott Federico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, componente supplente,
Ramaldi avv. Antonio, del Foro di L'Aquila, componente supplente,
Lopardi avv. Lionello, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

12 — *Corte di appello di Lecce:*
Epifani dott Giacinto, presidente di sezione della Corte di appello di Lecce, presidente,
Cotugno dott Biagio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente,
Regina prof Armando, dell'Università degli studi di Bari, componente,
Sansonetti avv Francesco, del Foro di Lecce, componente;
Santoro avv Tommaso, del Foro di Lecce, componente,
Mallia dott Alessandro, consigliere della Corte di appello di appello di Lecce, presidente supplente,
Guida dott Mariano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente supplente,
Baccari prof Renato, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente,
Raeli avv. Salvatore, del Foro di Lecce, componente supplente,
Flascassovitti avv Nicola, del Foro di Lecce, componente supplente

13 — *Corte di appello di Messina*·
Nicotra dott Giambattista, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente,
Romano dott Filippo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente,
Falzea prof. Angelo, dell'Università degli studi di Messina, componente,
Davi avv Gaetano, del Foro di Messina, componente,
Vitarelli avv Paolo, del Foro di Messina, componente,
Polimeni dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente,
Guicciardi dott. Gaspare, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente supplente;
Trimarchi prof. Vincenzo Michele, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Pisani avv Pietro, del Foro di Messina, componente supplente,
Gazzara avv. Giacomo, del Foro di Messina, componente supplente.

14. *Corte di appello di Milano*.
Baccigalupi dott Mario, presidente di sezione presso la Corte di appello di Milano, presidente,
Maniga dott Ennio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente,
Groppali prof Alessandro, dell'Università degli studi di Milano, componente,
Valente avv Antonio, del Foro di Milano, componente,
De Ferrari avv. Giovanni Battista, del Foro di Milano, componente,
Pontrelli dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Milano, presidente supplente,
Maramotti dott Floriano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente supplente,
Crespi prof Alberto, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente supplente,
Ciccolini avv. Guido, del Foro di Milano, componente supplente,
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*
Avitabile dott Enrico, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente,
Raeli dott Fedele, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente,
Vendittì prof Carlo, dell'Istituto superiore navale di Napoli, ordinario di diritto commerciale, componente,
Borselli avv. Edgardo, del Foro di Napoli, componente,
Cicatelli avv Orazio, del Foro di Napoli, componente,
Caristo dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente,
Valentino dott. Vittorio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente supplente,
La Rocca prof. Manlio, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Russo Spena avv. Raffaello, del Foro di Napoli, componente supplente;

Reale avv. Adriano, del Foro di Napoli, componente supplente
16 — *Corte di appello di Palermo*:
Scuderi dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente,
Chiodo dott. Carmelo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente,
Virga prof. Pietro, dell'Università degli studi di Palermo, componente;
Marrone avv Oreste, del Foro di Palermo, componente;
Bruno avv Biagio, del Foro di Palermo, componente,
Caputo dott Gaetano, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente,
Genovese dott Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente supplente,
Orlando Cascio prof Salvatore, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Fernandez avv Ugo, del Foro di Palermo, componente supplente,
Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente.
17. — *Corte di appello di Perugia*:
Costantini dott Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia, presidente,
Jacopino dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente,
Messina prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Perugia, componente,
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia, componente,
Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente,
Melfi dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente supplente,
Fornari Gorki dott Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, componente supplente,
Breschi prof. Bruno, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Bellini avv. Mario, del Foro di Perugia, componente supplente,
Biavati avv. Mario, del Foro di Perugia, componente supplente
18. — *Corte di appello di Potenza*:
De Mattia dott. Vincente, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, presidente;
Galli dott Romualdo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente,
Mezzacane prof. Elio, dell'Università degli studi di Napoli, componente,
Pignatari-D'Errico avv Aldo Enzo, del Foro di Potenza, componente;
Valentini avv Domenico, del Foro di Potenza, componente,
Valentino dott Vittorio, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente,
Lanzara dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente supplente,
Santangelo prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente,
Montesano avv. Guido, del Foro di Potenza, componente supplente;
Digilio avv Giovanni Battista, del Foro di Potenza, componente supplente
19. — *Corte di appello di Roma*:
Ricciardelli dott. Alfredo, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente;
Scardia dott Marcello, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente;
D'Avanzo prof. Walter, dell'Università degli studi di Roma, componente;
Uras avv Domenico, del Foro di Roma, componente;
Favino avv Alfonso, del Foro di Roma, componente;
Conti dott. Primo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente,
Siotto dott Elio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;
Galli prof Leonardo, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Sansone avv. Rocco, del Foro di Roma, componente supplente,
Revel avv. Luciano, del Foro di Roma, componente supplente.
20 — *Corte di appello di Torino*:
Casoli dott Carlo, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente,
Trombi dott. Pietro, avvocato generale presso la Corte di appello di Torino, componente,
Deiana prof Giommaria, dell'Università degli studi di Torino, componente,
Fiasconaro avv. Cristofaro, del Foro di Torino, componente,
Jacazio avv Orazio, del Foro di Torino, componente;
Prato dott. Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Ottello dott Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Pierandrei prof. Franco, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente,
Ferroglio avv Giuseppe, del Foro di Torino, componente supplente,
Mamini avv Guido, del Foro di Torino, componente supplente.
21 — *Corte di appello di Trento*:
Assante dott Carlo, presidente di sezione della Corte di appello di Trento, presidente,
Rocco dott Gaetano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, componente,
Burdese prof Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente,
Cristanelli avv Enrico, del Foro di Trento, componente;
Lorenzi avv Ezio, del Foro di Trento, componente,
Ponzielli dott Manlio, consigliere della Corte di appello di Trento, presidente supplente,
Mauro dott Alessandro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, componente supplente,
Attardi prof Aldo, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente,
Deluca avv. Romedio, del Foro di Trento, componente supplente,
Zadra avv. Renzo, del Foro di Trento, componente supplente
22 — *Corte di appello di Trieste*:
Palermo dott Carmelo, presidente di sezione della Corte di appello di Trieste, presidente,
Santonastaso dott. Francesco Saverio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente;
De Dominicis prof Mario Antonio, dell'Università degli studi di Trieste, componente,
Curuppi avv Spiro, del Foro di Trieste, componente;
Tamaro avv Gianfranco, del Foro di Trieste, componente;
Rossi dott Pietro, presidente del Tribunale di Trieste, presidente supplente,
Castellano dott. Dario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente supplente,
Pavanini prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Trieste, componente supplente;
Benussi avv. Benno, del Foro di Trieste, componente supplente;
Gioseffi avv. Fabio, del Foro di Trieste, componente supplente
23. — *Corte di appello di Venezia*:
Migliardi dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente;
Grisolia dott Enrico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente;
Trabucchi prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente;
Biga avv Antonio, del Foro di Venezia, componente;
Sarti avv. Cesare, del Foro di Venezia, componente;
Scandellari dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;
Schivo dott. Josè, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente;
Genovese prof. Anteo, dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, componente supplente,
Bassi avv. Girolamo chiamato Gino, del Foro di Venezia, componente supplente;
Marzollo avv. Francesco, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 4 febbraio 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1958
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 113. — BOVIO

(928)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico predetto;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n 1417, sull'ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni,

Vista la legge 25 marzo 1917, n 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Visto il regio decreto legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1,

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n 2241, riguardante il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n 233, concernente l'aumento del limite massimo di eta per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi,

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43,

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di eta stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati,

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unita regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n 135, sulla applicabilita ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 4 aprile 1953, n 240;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948 n. 1172 convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di eta per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari ed incaricati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci,

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine,

Vista la legge 3 giugno 1950, n 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 28 dicembre 1950, n 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n 60, in favore dei profughi dei territori di confine,

Vista la legge 24 luglio 1951, n 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi,

Vista la legge 23 marzo 1952, n 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Vista la legge 16 aprile 1953, n 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E), che partecipi a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955 n 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 7,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato in data 3 dicembre 1957, con la quale sono stati determinati il titolo di studio ed i programmi di esami per il presente concorso;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Tre dei suddetti posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n 2241.

A' termini dell'art 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art 2

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile od industriale.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n 51, e successive estensioni e dell'art 7 della legge 8 dicembre 1956, n 1378

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque·

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranita dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78,

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n 465 per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a meta del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) al 18 giugno 1953

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n 1404

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorita in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorche risultino spedite entro il termine predetto.

Per gli aiuti ed assistenti universitari, il termine di cui sopra decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito avviso del concorso da parte del Ministero della pubblica istruzione

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di eta previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite),

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio posseduto,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Dalle domande dovra risultare altresì:

il domicilio,

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni,

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione,

la lingua straniera (francese, inglese o tedesca) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all abilitazione provvisoria

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale prestano servizio

Art 5

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza della nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonche, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art 3 gli appositi documenti elencati nell'art 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro 1 anno,

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio e stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici,
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art 6

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6,

2) titolo di studio.

3) certificato medico

Gli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241, dovranno produrre, oltre ai documenti di cui al precedente art. 7, un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 o dell'art. 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di *polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica* sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera *i documenti di cui all'art* 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei *feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati* politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 6, *i seguenti documenti*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27:

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o *nei territori soggetti* a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonche i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e *per gli effetti dell'art* 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente *per i figli degli* invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

I candidati che siano aiuti o assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti a un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I — capo II — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte II - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10 terzo comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'art 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì, 15 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 1 Monopoli, foglio 174. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami,

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico, casi particolari di sollecitazione, travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato, edifici civili ed industriali, calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi,

fondazioni resistenza dei terreni, sistemi di fondazione,

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno

2. Idraulica e costruzioni idrauliche: idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua, moto delle acque nei fiumi e nei canali, utilizzazione delle acque, canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature

Parte seconda

1. Fisica tecnica: principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi; trasmissione del calore attraverso pareti,

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori, combustibili solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. Macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore alternative, condensatori, turbina a vapore, motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel,

turbine idrauliche;

pompe a stantuffo, pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori, serbatoi a pressione.

Parte terza

1. Elettrotecnica corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;

correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi,

collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo,

generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;

generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti.

2. Tecnica dell'illuminazione, generalità; vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesca, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta).

Roma, addì 15 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale, Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . . . n . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di consigliere tecnico — branca « Manifatture tabacchi » nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in ingegneria civile (o industriale) conseguita presso l'Università di . . . . . . in data . . . . . (4) . . . . (5) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (6) . . . . . (7) . . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . ., li 1958

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto, per l'autenticità della firma del sig. . . . . (8) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra,

mutilato od invalido di altre categorie assimiliate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

dipendente dall'I R C E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile,

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria

(5) Gli aspiranti che siano aiuti o assistenti universitari dovranno indicare tale loro titolo, specificando l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria presso cui prestano o hanno prestato servizio

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(870)

PREFETTURA DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il decreto dell'Assessore per l'igiene e la sanità della Regione siciliana n 3284 del 3 giugno 1956, con cui, in applicazione delle leggi regionali 4 aprile 1956, n 25 e 23 aprile 1956, n 28, sono stati indetti concorsi per titoli ed esami per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio,

Visto l art. 3 della citata legge regionale n 25, nonchè l'art 8 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità n 3284 del 3 giugno 1956, limitatamente alle quattro sedi messe a concorso nella provincia di Enna, è così costituita:

Presidente:
Gisiano dott Antonino, vice prefetto.

Componenti
Petragnani prof Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania
Di Marco prof. Ignazio, libero docente in patologia speciale medica,
De Grazia dott Giuseppe, medico provinciale;
Anello dott Francesco, ufficiale sanitario di Cerami;

espleterà le mansioni di segretario il dott. Antonio Pivetti, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto ed avrà la sua sede in Enna

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 14 gennaio 1958

Il prefetto: SGANGA

(929)

PREFETTURA DI MANTOVA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1956, pari numero, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1956 alle vincitrici del concorso bandito con decreto n. 37974 del 15 dicembre 1956,

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante e disponibile la condotta ostetrica di Palidano di Gonzaga;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Grossi Piera è assegnata alla condotta ostetrica di Palidano di Gonzaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Gonzaga.

Mantova, addì 7 febbraio 1958

Il prefetto: CARUSO

(904)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Camaiore

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1957, n 15845 Div. 3/San, col quale è indetto il pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Camaiore,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Camaiore, è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Buonomini prof Giulio, docente di igiene;
Tronchetti prof Fabio, docente di patologia medica;
Messina dott. Salvatore, medico provinciale;
Grandi dott. Domenico, ufficiale sanitario.

Segretario:
Romano dott. Mario, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Lucca, addì 15 febbraio 1958

Il prefetto: MAURO

(936)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.